

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 22/01/2026

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, di cui il primo contro cessione del quinto (n. ***466) ed il secondo assistito da delegazione di pagamento (n. ***423), entrambi stipulati il 29/11/2017 ed estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi al 30/06/2022, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- in relazione al contratto n. 390466, il rimborso dell'importo di € 505,29, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese istruttoria non maturate, oltre ad € 163,55 a titolo di commissioni di estinzione;
- in relazione al contratto n. 837423, il rimborso dell'importo di € 515,67, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese istruttoria non maturate, oltre ad € 160,47 a titolo di commissioni di estinzione;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata temporis* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi, la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti *up-front*;

- *“la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all’estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”*;
- gli interessi al tasso legale dalla data del reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, e le spese di procedura per € 20,00.

Costituitosi, l’intermediario resistente si oppone alle pretese del cliente, rilevando:

- in via preliminare, che il Giudice di Pace di Palermo con ordinanza del 12/10/2024 e il Tribunale di Como con ordinanza del 22 maggio 2025 hanno sospeso i giudizi intrapresi dalla resistente, rimettendo la questione dell’interpretazione dell’art. 16 della direttiva 2008/48 innanzi alla CGUE;
- che i contratti in parola, in quanto rientranti nella categoria dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non sono assoggettati alla disciplina della direttiva 2008/48/CE, ma risultano diversamente regolati dall’art. 6-bis d.P.R. n.180/1950, quale *lex specialis* rispetto alla disciplina generale contenuta nel T.U.B.;
- che ai sensi dell’art. art. 2, co. 2, lettera l) della suddetta direttiva, la stessa non trova applicazione rispetto ai “[c]ontratti di credito relativi ai prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato”;
- che è indubbio, per le caratteristiche intrinseche della fattispecie negoziale in analisi, che il finanziamento contro cessione del quinto: 1) realizza interessi generali di diritto interno; 2) presenta condizioni più favorevoli rispetto a quelle ottenibili sul mercato del credito; 3) risulta rivolto ad un gruppo “ristretto” di potenziali clienti e non alla generalità dei cittadini;
- che ai sensi dell’art. 6-bis, co. 3, lett. b) d.P.R. n. 180/1950 e delle disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia del 2011 devono essere retrocesse al cliente soltanto le quote non maturate delle commissioni e/o costi qualificabili come *recurring*;
- che la Corte di Giustizia UE, nel decidere la causa C-555/2021, ha stabilito che i costi da rimborsare in caso di estinzione anticipata di un mutuo immobiliare sono solo quelli *recurring* e, pertanto, ne deriva il superamento dei principi espressi dalla sentenza “Lexitor”;
- che, anche se la sentenza “Lexitor” non è stata superata dalla successiva sentenza “Unicredit Bank-Austria”, l’art. 11-octies, co. 2 d.l. n. 73/2021 afferma il principio del divieto di indebito oggettivo e di ingiustificato arricchimento da parte del consumatore;
- la natura *up-front* delle commissioni di istruttoria, in quanto le stesse si riferiscono ad attività di pre-analisi nell’ambito della quale è accertata l’esistenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa;
- in merito alla domanda di rimborso delle rate versate dal datore di lavoro successivamente all’estinzione anticipata dei finanziamenti in esame, che ad oggi non risultano somme da retrocedere a tale titolo;
- per l’addebito in sede di conteggio estintivo delle somme di € 163,55 (finanziamento n. 390466) ed € 160,47 (finanziamento n. 837423) a titolo di diritti di estinzione, che la regolamentazione contrattuale recepisce quanto previsto dall’art. 125-sexies, co. 2 T.U.B., precisando che nel caso in esame i prestiti erano stati estinti rispettivamente allo scadere delle rate n. 53 e 52; inoltre, essendo superiore ad un anno la durata residua del rapporto, risulta corretto il compenso convenuto nel limite dell’1% del capitale residuo;
- in relazione alla domanda di rimborso delle spese legali, che la materia trattata non appare particolarmente complessa, considerato l’inevitabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema.

Pertanto, chiede all'Arbitro:

- in via principale, di rigettare le richieste di restituzione delle commissioni di istruttoria, delle quote versate in eccedenza, dei diritti di estinzione, delle spese legali e delle “ulteriori somme”, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo per entrambi i contratti;
- in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già complessivamente rimborsato alla cliente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale (€ 2.451,24 per il contratto n. ***466 ed € 2.954,63 per il contratto n. ***423).

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

L'intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48 disposto dall'Autorità giudiziaria ordinaria.

Più specificatamente l'intermediario ha prodotto in sede di controdeduzioni l'elenco di ulteriori provvedimenti – oltre alle ordinanze del Giudice di Pace di Palermo del 12/10/2024 e del Tribunale di Como del 22 maggio 2025 – con i quali alcuni uffici giudiziari hanno disposto la sospensione di giudizi su analoga questione in considerazione del rinvio pregiudiziale.

L'intermediario riporta, altresì, evidenza degli estremi della causa dinanzi alla CGUE.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né sembrerebbe venire in rilievo una litispendenza in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio.

Sul punto si osserva che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda un'analoga fattispecie.

Pertanto, si richiama in senso adesivo la maggioritaria giurisprudenza arbitrale che ritiene infondata la richiesta di sospensione (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025; Collegio di Bari, decisione n. 2913/2025; Collegio di Napoli, decisione n. 4327/2025; Collegio di Bologna, decisione n. 5695/2025; Collegio di Palermo, decisione n. 4855/2025; Collegio di Milano, decisione, n. 5397/2025).

La disamina del ricorso può quindi proseguire nel merito.

Premesso che il contratto n. ***466 è stato stipulato in data 29/11/2017, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto “*Sostegni-bis*” (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta alla cinquantatreesima ottantunesima rata, come desumibile dal relativo conteggio estintivo.

Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.

I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor”; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea,*

immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. [...] Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. [...] La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. [...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. [...]

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che “1. All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».”

Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor “non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato” (cfr. par. 28 e 32-36)” (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).

Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle spese di istruttoria, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7145/2023).

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	53
rate residue		67

TAN	▶	5.05%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55.83%
- in proporzione alla quota interessi	33.63%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	Spese di istruttoria (up front)	€ 905.00	€ 505.29	€ 304.39		€ 304.39
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 304
interessi legali	1

Anche il contratto n. ***423 è anteriore all'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis", essendo stato stipulato in data 29/11/2017; l'estinzione anticipata è avvenuta alla cinquantaduesima rata.

Richiamate le considerazioni appena svolte in tema di restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, anche per tale contratto natura *up-front* va riconosciuta alle spese di istruttoria.

Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	52
rate residue		68

TAN	▶	6.05%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	56.67%
- in proporzione alla quota interessi	35.02%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	Spese di istruttoria (up front)	€ 910.00	€ 515.67	€ 318.71		€ 318.71
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 319
interessi legali	1

Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso della commissione di estinzione anticipata, affermando che l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento e non contestando pertanto un'erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo. Sul punto, si rammenta che il Collegio di Coordinamento ha statuito che: *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le*

ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B." (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).

Nella successiva decisione n. 11679/2021, il medesimo Collegio di Coordinamento ha precisato che *"l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito"*.

Ebbene il c.d. *"importo rimborsato in anticipo"* – anche al netto della riduzione del costo totale del credito – è superiore per entrambi i contratti alla soglia di € 10.000,00 con conseguente legittimità, sotto tale profilo, dell'indennizzo per anticipata estinzione (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 6329/2023).

Il ricorrente chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza, senza tuttavia allegare documentazione a supporto.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *"evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità"* (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 623,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE